COMUNE DI MACUGNAGA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

AREA TECNICA

REG. ORDINANZE N. 6 del 10/04/2020

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 27)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

individuato con Decreto sindacale prot. n. 6613 n. 4/2019 del 24/12/2019.

Visto il permesso di costruire rilasciato in data 23/09/2015 N. 2613 PC/2015 - Prot. n.4125, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a favore di: [redacted], per la realizzazione degli interventi di nuova costruzione autorimessa interrata ubicati in località Staffa, [redacted] nell'immobile censito al Catasto NCT al Fg. n. 19, mappale n. 568 (ex 62), secondo il progetto redatto [redacted]

Visto il certificato di proroga sull'inizio dei lavori rilasciato da questo Comune in data 16/09/2016, prot. 4364, a seguito dell'istanza Prot 0003884 del 18/08/2016 pervenuta da [redacted]

Visto l'atto di trasferimento, su richiesta dell'interessato, rilasciato da questo Comune in data 21/02/2019, prot. 1010, con il quale la titolarità del permesso di costruire n. 2613 PC/2015 - Prot. n.4125 è stato trasferito al nuovo avente titolo [redacted] atto notificato dal messo comunale all'interessato in data 23.02.2019.

Vista la comunicazione di inizio lavori in data 18/09/2017 acquisita agli atti in data 21/09/2017 al prot. 4372, presentata dal precedente titolare del permesso di costruire [redacted] sottoscritta dall'impresa esecutrice, [redacted] e dal direttore dei lavori, [redacted] dalla quale si rileva, in relazione alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio, l'impegno di presentazione della denuncia sismica/strutturale prima dell'esecuzione delle opere strutturali.

Visto il verbale di sopralluogo Prot 0001526 del 17/03/2020 redatto da personale di questo ufficio congiuntamente all'ufficio di polizia municipale comunale, secondo il quale i lavori non risultavano iniziati ex art. 49, co.5 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Vista la nota a firma dello scrivente recante "*Comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., preordinata all'adozione del provvedimento dichiarativo di decadenza del permesso di costruire n. 2613 PC/2015 del 23.09.2015 e connesso atto di trasferimento della titolarità del 21/02/2019, prot. 1010, notificato in data 23.02.2019, per il mancato ed effettivo inizio dei lavori e per l'intervenuta entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche*" in data 18/03/2020, prot. 1556 notificata al [redacted] titolare del permesso di costruire n. 2613 PC/2015 del 23.09.2015 ed inviata a mezzo PEC [redacted]. e [redacted], nelle loro qualità rispettivamente di impresa esecutrice e direttore dei lavori.

Vista la nota a firma [redacted] ricevuta a prot. 1601 del 20/03/2020 con la quale evidenziava a questo ufficio che in realtà gli accertatori non avevano rilevato che:

- *sull'area di cantiere è stato tagliato un grosso albero di frassino che impediva l'inizio dei lavori - foto 1;*
- *sull'area di cantiere sono stati iniziati gli scavi con la demolizione ed il taglio di grossi massi e parte del muro di contenimento - foto 2;*
- *dall'area di cantiere, nell'autunno scorso, è stato realizzato il basamento in cemento che ha permesso lo spostamento del palo Enel che impediva il completamento dello scavo - foto 3;*
- *che nell'estate scorsa sono iniziati i lavori di rifacimento e consolidamento dei muro di controripa in pietrame nonché gli scavi di fondazione, lasciando le riprese in ferro per riprendere e proseguire i lavori di completamento degli scavi e delle murature nella prossima primavera appena le condizioni climatiche lo permetteranno- foto da 4 a 12*.....chiedendo nel contempo di effettuare un sopralluogo in contradditorio congiunto per accertare quanto sopra oltre alla revoca/annullamento dell'avvio del procedimento in data 18/03/2020, prot. 1556.

Visto il verbale di accertamento redatto in contraddittorio tra il [redacted] personale di questo ufficio, oltre al responsabile del servizio di vigilanza, prot. 1824 del 02/04/2020, pervenuto a mezzo PEC allo scrivente in data 05/04/2020, qui allegato.

Preso atto del contenuto del suddetto verbale nel passaggio che si riporta : ..... *Sulla scorta del progetto autorizzato con il permesso di costruire si è accertato quanto segue: - in fase di sopralluogo sono state poste due paline a delimitare i due spigoli (sud-ovest e sud-est) dell'autorimessa in progetto al fine di individuare sul posto il sedime della costruzione; - sull'area interessata dalla costruzione non risultano iniziati gli scavi preordinati all'esecuzione dell'opera ma solo lievi movimenti terra limitati a piccole porzioni dell'area oggetto di intervento; - si è accertata la presenza di un plinto di fondazione avente dimensioni in pianta 60 x 60 cm circa, completamente interrato con n° 6 riprese emergenti da esso; - dal rilievo eseguito in luogo si evince che la posizione di tale plinto corrisponde all'incirca allo spigolo sud-ovest dell'autorimessa oggetto di intervento; non è possibile accertare se tale plinto faccia parte o meno della struttura dell'autorimessa in quanto ad oggi non risulta depositata alcuna denuncia sismica (peraltro richiamata nella comunicazione di inizio lavori prot. 4372 del*

21/07/2017); Si precisa infine che in fase di sopralluogo si è constatata l'assenza del cartello di cantiere indicante tutte le informazioni previste all'art. 65 del REC ed inoltre l'area non risultava delimitata da alcuna recinzione…..

Vista comunicazione e-mail dello [redacted] registrata a prot. 1856 del 04/04/2020 nel passaggio che si riporta "…..[redacted] *per incarico ricevuto dal* [redacted] *titolare della licenza edilizia relativa alla costruzione di una autorimessa, a seguito della notifica fatta dal Comune, alla richiesta di verifica ed al sopralluogo fatto nei giorni scorsi dal Tecnico e dal Vigile del Comune nel quale è stato possibile accertare in contradditorio che vi è stato un effettivo inizio dei lavori con scavi, fondazioni in cemento, muretti di contenimento, ecc..... visto che durante il sopralluogo non è stato trovato il cartello di cantiere è con la presente a notificare nostro tramite che, come risulta anche dagli atti a nostre mani, i lavori sono stati affidati all'* [redacted] *i - a cui lo* [redacted] *aveva dato il cartello che era stato posato in cantiere prima dell'inizio dei lavori, che dopo aver fatto gli scavi con demolizione parziale di massi rocciosi, inizio delle fondazioni in cemento e muretto di contenimento i lavori sono stati sospesi in attesa che Enel spostasse il palo, cosa fatta nell'autunno scorso, data la stagione i lavori sono rimasti sospesi per essere puoi ripresi in questa primavera e completati in tempo utile prima della scadenza - autunno 2020 - della concessione. Naturalmente prima della ripresa il cantiere va verificato e messo in sicurezza ripristinando e rimettendo la recinzione e riposando il cartello che probabilmente è stato asportato dal forte vento detto "del Moro" dell'inverno scorso. La presente viene trasmessa dallo* [redacted] *in quanto il* [redacted] *è privo di e-mail con preghiera di inserirla nel verbale del sopralluogo fatto nei giorni scorsi…..".*

Considerato che la realizzazione del plinto isolato di fondazione armata come sopra accertato, costituisce avvio di opera strutturale soggetta agli adempimenti obbligatori preventivi previsti dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 380/2001 integrati nella procedura di denuncia/autorizzazione prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, disciplinati dal punto 2.2 (modelli 1, 3, 4 e 7) della Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, essendo il Comune di Macugnaga compreso in zona sismica 3, che si riporta "*Nell'ambito dei comuni compresi nelle zone sismiche 3 e 4, sono sottoposte rispettivamente a: a) denuncia e autorizzazione prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001: tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b) e c) ed al numero 2.1 lettera a) dell'Allegato 1; b) denuncia prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell' articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001: tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.* "

Accertato il mancato deposito del progetto strutturale riferito alla costruzione autorizzata e connessa denuncia simica, in violazione alle prescrizioni riportate nell'allegato A al permesso di costruire rilasciato in data 23/09/2015 N. 2613 PC/2015 - Prot. n.4125 come richiamate nel provvedimento di voltura della

titolarità del 21/02/2019, prot. 1010.

Considerato che sulla base del nulla osta provinciale allegato al medesimo permesso di costruire l'inizio dei lavori doveva essere preceduto da ordinanza provinciale di regolamentazione del transito sulla strada provinciale e che, con riguardo a quanto dichiarato dal proprietario "*....sull'area di cantiere sono stati iniziati gli scavi con la demolizione ed il taglio di grossi massi e parte del muro di contenimento..... nell'estate scorsa sono iniziati i lavori di rifacimento e consolidamento dei muro di controripa in pietrame.....*" il medesimo nulla osta del 07.05.2015, prot. 12857 prescriveva che "ogni opera sottostante la strada provinciale deve essere indipendente dalle opere d'arte stradali (muro di sostegno)"; ne deriva pertanto che non potevano essere intrapresi lavori di alcun genere in assenza della prescritta ordinanza provinciale di regolamentazione del transito e neppure lavori che potessero interessare il manufatto a sostegno della medesima strada provinciale.

Preso atto infine della mancanza del cartello di cantiere indicante tutte le informazioni previste all'art. 65 del REC e la mancanza di delimitazione dell'area di cantiere.

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e smi;
- la Legge 28/02/1985 n. 47 e smi;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- La legge urbanistica regionale n. 56/77 e s.m.
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656
- il PRGC vigente, il REC e la deliberazione Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 7-1165 recante "Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Macugnaga (VCO)".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ORDINA

ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.

1) [redacted] in qualità di proprietario e titolare del permesso di costruire n. 2613 PC/2015 del 23.09.2015 e connesso atto di trasferimento della titolarità del 21/02/2019, prot. 1010, notificato in data 23.02.2019

2) [redacted] in qualità di impresa costruttrice

3) [redacted] in qualità di direttore dei lavori

come individuati nei titoli citati e nella comunicazione di inizio lavori in data 18/09/2017 acquisita agli atti in data 21/09/2017 a prot. 4372, per le motivazioni indicate nelle premesse ed in particolare per aver intrapreso l'esecuzione di opere strutturali soggette agli adempimenti obbligatori preventivi previsti da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, in violazione alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e pertanto in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) e comma 3 della Legge regionale n. 19 del 08 luglio 1999 e s.m.i., **l' immediata sospensione dei lavori dalla data di notifica del presente atto; il presente ordine avrà effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di notifica della presente.**

La presente costituisce avvio di autonomo e separato procedimento ai sensi degli artt. 7- 8 della L. 241/90 e s.m.i. per le violazioni elencate dal presente atto.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento previsto dagli artt. 4-5-6 dalla L. 241/90 e s.m.i. è il responsabile del servizio tecnico del Comune di Macugnaga, Michele UMERICELLI, presso la sede municipale di Piazza Municipio, 1, 28876 Macugnaga (VB) - Tel.: 0324/65009 PEC tecnico.macugnaga@pcert.it.

Originale della presente viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale del Comune di Macugnaga per la verifica della sua osservanza e per il seguito di competenza.

Originale firmato della presente viene trasmessa al messo comunale affinché provveda alla sua notificazione ai soggetti sopra individuati, unitamente al verbale di accertamento sottoscritto in data 05/04/2020 e per la pubblicazione all'albo pretorio on-line nel rispetto delle norme previste dal Regolamento generale dell'Unione Europea 2016/679 (GDPR).

Originale firmato della presente ordinanza viene contestualmente inviato al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, Via Romita 13 bis – Domodossola, corredata dei documenti

richiesti, in ossequio a quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014 per le opere e gli interventi nelle zone 3 e 4 della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per i provvedimenti di competenza.

Originale firmato della presente ordinanza viene contestualmente inviato anche alla Provincia del Verbano Cusio Ossola SETTORE II OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ per gli eventuali provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Macugnaga 10 aprile 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Michele UMERICELLI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)